

ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'IMPRESA INDIVIDUALE E DELL'IMPRESA FAMILIARE

L'impresa, secondo l'art. 2082 c.c., è un' "*attività economica professionalmente organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi*".

L'azienda, secondo l'art. 2555 c.c., è " *il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa*", ossia il mezzo (immobili, sedi, attrezzature, impianti, personale, metodi, procedure, risorse) con cui si esercita l'impresa.

La ditta è definita dall'art. 2563 c.c. ed è la denominazione commerciale propria dell'impresa.

L'impresa individuale è la forma giuridica più semplice e meno onerosa perché per la sua costituzione non sono richiesti particolari adempimenti, se non l'apertura della partita iva tramite l'Agenzia delle Entrate e l'eventuale iscrizione alla Camera di Commercio competente in caso di attività commerciale/artigiana.

E' quel tipo di impresa che fa riferimento a un solo titolare, l'imprenditore, il quale è l'unico responsabile e anche l'unico promotore della sua iniziativa imprenditoriale. All'imprenditore non si impone una quantità minima di capitale iniziale da investire.

Essendo lui l'unico "responsabile" di tutto il processo imprenditoriale, il rischio d'impresa ricade solo su di lui. Questo significa che l'intero patrimonio dell'imprenditore individuale è soggetto al rischio d'impresa.

In caso di insolvenza dei debiti della ditta individuale, egli risponde nei confronti dei terzi con tutti i suoi beni, anche personali. Per questo motivo, la ditta individuale viene di solito preferita, come forma giuridica, quando si devono svolgere attività che non richiedono grandi investimenti e che comportano rischi abbastanza limitati.

La denominazione della ditta individuale deve comprendere il cognome del titolare o le iniziali del suo nome e del suo cognome.

L'impresa individuale può essere svolta anche nella forma di **impresa familiare**. E' il caso in cui il titolare si avvale dell'aiuto delle prestazioni dei suoi familiari.

Per questo, nel caso di impresa familiare oltre al titolare possono partecipare alla ditta individuale anche il coniuge e i parenti entro il terzo grado, e gli affini entro il secondo (art. 230 bis c.c.). Coloro che partecipano all'impresa familiare hanno diritto alla ripartizione degli utili e il titolare resta l'unico responsabile dell'impresa.

L'impresa familiare si costituisce mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata con intervento di un notaio.

I vantaggi dell'impresa individuale sono:

- facilmente realizzabile: semplice apertura della partita iva e iscrizione alla C.C.I.A.A. (Camera di Commercio, Industria e Artigianato) della provincia nella quale è la sede della ditta individuale
- rapidità delle tempistiche di costituzione e ridotte spese per la costituzione
- minori oneri amministrativi, contabili e fiscali
- accentramento decisionale dell'imprenditore
- assenza dell'obbligo di redigere il bilancio a fine anno

Gli svantaggi dell'impresa familiare sono:

- responsabilità illimitata nei confronti dei terzi. In particolare, in caso di obbligazioni sociali, l'imprenditore risponde con tutto il suo patrimonio personale dei debiti contratti
- apporto delle sole risorse dell'imprenditore
- assenza di soci con cui confrontarsi
- limitata affidabilità creditizia

Adempimenti contabili

La ditta individuale utilizza il sistema della contabilità ordinaria, ovvero della contabilità semplificata sotto determinate soglie di fatturato.

Nel primo caso devono essere registrate in partita doppia tutte le operazioni di gestione evidenziandone la manifestazione economica e quella finanziaria. Nel secondo caso vengono registrate soltanto le operazioni con manifestazione economica ma senza evidenziarne la componente finanziaria.

Essendo un soggetto passivo ai fini Iva deve anche essere tenuta la contabilità ai fini Iva per assolvere al relativo versamento dell'eventuale debito d'imposta.

La liquidazione e l'eventuale versamento dell'Iva vanno effettuati con cadenza mensile. I contribuenti che nell'anno precedente non hanno superato i limiti di 400.000,00 euro per le attività di prestazione di servizi, ovvero 700.000,00 euro per le altre attività, hanno la possibilità di optare per la liquidazione e il versamento dell'Iva trimestrale anziché mensile versando in aggiunta all'imposta gli interessi maturati su di essa al tasso trimestrale dell'1%.

Adempimenti fiscali

Ai fini della normativa fiscale la ditta individuale deve provvedere ai seguenti adempimenti annuali:

- Elaborazione Modello Unico fascicolo redditi
- Elaborazione dichiarazione I.V.A.
- Elaborazione dichiarazione I.R.A.P.
- Elaborazione Modello Studi di settore

Sono previsti ulteriori adempimenti fiscali in base al tipo di attività svolta e alla normativa fiscale di riferimento.

Imposte annuali

La ditta individuale è tenuta al versamento dell'I.R.P.E.F. in base agli scaglioni di reddito previsti dalla normativa; il reddito dell'imprenditore, calcolato apportando al risultato del bilancio d'esercizio le variazioni in aumento e in diminuzione previste dalla normativa fiscale di riferimento, si cumula con i suoi eventuali altri redditi. Inoltre paga l' I.R.A.P. nella misura stabilita dalla normativa regionale (in Liguria 3,9%) sull'utile fiscale, calcolato sempre apportando al risultato del bilancio d'esercizio le variazioni in aumento e in diminuzione previste dalla normativa fiscale di riferimento.

Costi iniziali della ditta individuale

- diritto camerale annuale in base al proprio fatturato con un minimo di euro 88,00
- euro 35,50 per diritti e bolli per pratica telematica di iscrizione alla C.C.I.A.A.
- euro 30,00 circa per attivazione pec, posta elettronica certificata
- altri costi iniziali in base alla tipologia dell'attività e alle relative autorizzazioni